



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Allegato 2

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D. LGS
50/2016 MEDIANTE UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA START
PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO TRIENNALE DI
BLOCCO, RIMOZIONE, DEPOSITO, CUSTODIA RESTITUZIONE
DEI VEICOLI NELLE ATTIVITA' CONNESSE ALLE FUNZIONI DI
POLIZIA STRADALE E GIUDIZIARIA SU STRADE DI
COMPETENZA DEL COMUNE DI CASCINA (PISA)**

CIG: ZD825FB64A



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

INDICE

- Articolo 1 – Oggetto e luogo del servizio
- Articolo 2 – Descrizione delle attività oggetto del servizio
- Articolo 3 – Durata della concessione
- Articolo 4 – Costo del servizio e Tariffe
- Articolo 5 – Requisiti del Concessionario
- Articolo 6 – Offerta tecnica
- Articolo 7 – Aggiudicazione
- Articolo 8 – Clausola CONSIP
- Articolo 9 – Assicurazioni
- Articolo 10 – Stipulazione del contratto
- Articolo 11 – Cauzione
- Articolo 12 – Inizio dell'esecuzione
- Articolo 13 – Obblighi generali del concessionario e del comune
- Articolo 14 – Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza
- Articolo 15 – Obblighi comportamentali
- Articolo 16 – Sub - concessione
- Articolo 17 – Controlli e vigilanza in corso di esecuzione
- Articolo 18 – Responsabilità
- Articolo 19 – Penalità
- Articolo 20 – Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa
- Articolo 21 – Modalità del provvedimento di risoluzione
- Articolo 22 – Esecuzione del servizio in danno del concessionario
- Articolo 23 – Rappresentante designato dal concessionario
- Articolo 24 – Domicilio eletto
- Articolo 25 – Controversie
- Articolo 26 – Rinvio a disposizioni di legge



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Articolo 1

OGGETTO E LUOGO DEL SERVIZIO

E' intenzione affidare in concessione il servizio di blocco, rimozione, deposito, trasporto e custodia dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nel territorio del Comune di Cascina (PI) nei seguenti casi:

- a)** blocco con o senza spostamento, spostamento tecnico, rimozione forzata, deposito e relativa custodia e restituzione dei veicoli nei casi previsti e disciplinati dal Codice della Strada D. Lgs n. 285/1991 e Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/1992, su disposizione della Macrostruttura 5 Vigilanza – Polizia Municipale di Cascina (di seguito Polizia Municipale);
- b)** rimozione dei veicoli coinvolti in incidenti stradali quando gli interessati non provvedano direttamente o a mezzo terzi o non possono farlo tempestivamente; in tal caso l'intervento della Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell'Amministrazione Comunale, fermo quanto stabilito con circolare del Ministero dell'Interno, n. 300/A/2/52841/101/20/20/21/4 del 13.05.2002, trattandosi di gestione di affari altrui (*art. 2028 C.C.*) per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile tra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato. Pertanto il concessionario dovrà richiedere il pagamento delle operazioni eseguite esclusivamente a chi è tenuto a ritirare il veicolo, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi spesa;
- c)** rimozione dei veicoli oggetto di furto (*vedi art. 4 comma 4*), rinvenuti dalla Polizia Municipale sul territorio di competenza, quando l'avente diritto, o chi per lui, ne sia impossibilitato o comunque non vi provveda autonomamente;
- d)** rimozione veicoli coinvolti in situazioni in cui si rende necessaria la custodia giudiziaria.
- e)** rimozioni dei veicoli ai sensi di ordinanze e regolamenti comunali.
- f)** rimozioni e/o spostamento con relativa custodia di veicoli in sosta regolare e di veicoli esponenti contrassegno di soggetti diversamente abili di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/9, che comportino interventi indifferibili; rimozioni per motivi di sicurezza, ordine ed interesse pubblico oppure nei casi contingibili ed urgenti determinati da calamità o interventi manutentivi, qualora non sia possibile recuperare le spese di rimozione e custodia. (*vedi art. 4 comma 4*).
- g)** il concessionario si impegna inoltre ad intervenire gratuitamente per soccorrere i veicoli appartenenti all'Amministrazione Comunale ed alla Polizia Municipale in caso di necessità per guasti, incidenti ecc. entro il tetto massimo di 30 (trenta) veicoli/anno.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Articolo 2

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 ore di tutti i giorni (feriali e festivi) attraverso richiesta telefonica dalla centrale operativa e/o numero mobile della Polizia Municipale, ad un numero fisso o mobile indicato quale recapito operativo.

Il servizio si articola nelle seguenti fasce orarie:

Orario diurno: 06-22 orario notturno 22-06 orario festivo 0-24

2. L'intervento di **rimozione** dovrà essere effettuato dal Concessionario esclusivamente previa richiesta del personale addetto della Polizia Municipale. E' fatto divieto assoluto di provvedere alla rimozione senza la succitata richiesta e/o autorizzazione da parte della Polizia Municipale del Comune.

Il Concessionario dovrà recarsi sul posto indicato, con veicolo, attrezzi e personale idoneo per la rimozione, nel più breve tempo possibile e in ogni caso, pur nel rispetto del Codice della Strada e sue norme complementari, non oltre i 25 minuti dalla richiesta, effettuando il percorso più conveniente all'utente dalla depositaria al luogo dell'intervento.

3. I veicoli rimossi dovranno essere trasferiti direttamente presso la **depositaria** (o, in alternativa potranno essere restituiti sul posto dell'avvenuta rimozione) messa a disposizione dal Concessionario e dovranno essere custoditi fino al ritiro da parte del proprietario/avente diritto o da persona da questi appositamente delegata.

Il concessionario deve utilizzare come deposito dei veicoli rimossi solo l'autorimessa indicata nell'atto di concessione e consentire in qualsiasi momento il libero accesso all'area ad agli immobili situati all'interno dell'area in cui si trovano i veicoli rimossi da parte dei soggetti designati dal Comune.

Il Concessionario, che assume a tutti gli effetti di legge la figura di custode giudiziario dei veicoli, è tenuto ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro **custodia** con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.; il concessionario si attiverà, inoltre, alle eventuali disposizioni particolari impartite dalla Polizia Municipale.

4. La **restituzione** del veicolo rimosso dovrà essere effettuata dal custode il quale, durante l'orario di apertura degli uffici di Polizia Municipale, dovrà sincerarsi che non vi siano motivi ostativi da parte della Polizia Municipale e potrà avvenire solo previo rilascio di verbale di restituzione redatto da personale di Polizia Municipale. Per eventuali rimozioni effettuate dopo le 19:30 e fino alle ore 23:00, l'affidatario si impegna a consentire la restituzione entro le ore 24:00 del giorno stesso.

La riconsegna dei veicoli rimossi, da parte della ditta concessionaria, alle persone che provino di averne titolo, è subordinata alla riscossione delle spese di intervento, rimozione e custodia (come da tariffe stabilite Allegati 5.1 e 5.2), ai sensi dell'articolo 215 comma 2 del Codice della Strada, attestato da apposita ricevuta fiscale/fattura del concessionario. Ove il concessionario intenda restituire il veicolo dietro promessa di pagamento della persona vincolata, anziché previa riscossione, egli si assume il rischio dell'inadempimento. Dell'avvenuta restituzione, il personale della ditta concessionaria addetto al servizio ed a tale fine espressamente incaricato, deve redigere apposito verbale attestante che, a seguito delle operazioni di rimozione, il veicolo che ne è stato oggetto, non ha subito danni palesi o occulti, ovvero che li ha subiti, dandone, in questo caso, circostanziata descrizione.

Il verbale è sottoscritto anche dalla persona cui il veicolo è riconsegnato, la quale può chiedere che vi siano accluse le proprie dichiarazioni; copia del verbale è rilasciata all'avente titolo.

Tra le modalità di pagamento dell'importo dovuto alla ditta, dovrà essere previsto, oltre il pagamento in contanti, anche quello con bancomat e carte di credito.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale

Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

A fronte del pagamento, la ditta aggiudicataria rilascerà regolare ricevuta fiscale/fattura che dovrà contenere esplicitamente gli importi relativi alle singole voci delle tariffe applicate.

5. Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo rimosso non intenda ritirare lo stesso ma solo gli oggetti giacenti dentro il veicolo, il Concessionario informerà la Polizia Municipale intervenuta che provvederà eventualmente ad autorizzare il recupero degli oggetti.

6. Dei veicoli rimossi e giacenti in deposito, ovvero di quelli riconsegnati, la ditta concessionaria provvederà a mantenere apposita registrazione giornaliera, comprensiva dei verbali di rimozione o di accertamento dei danni subiti dai veicoli durante le operazioni di rimozione, trasporto e custodia degli stessi.
Con cadenza mensile il Concessionario dovrà comunicare all'ufficio Polizia Municipale la giacenza dei veicoli rimossi, custoditi nella depositeria e non ritirati.

7. La Polizia Municipale provvederà all'istruzione dei procedimenti di acquisizione e/o vendita dei veicoli rimossi e non ritirati o all'eventuale alienazione di quelli non altrimenti utilizzabili.

Per il mancato ritiro del veicolo si applicano le disposizioni dell'art. 215 comma 4 del Codice della Strada. Per i veicoli non ritirati dagli utenti e per i quali il concessionario ha sostenuto le spese di rimozione e di custodia fino alla data di comunicazione all'Agenzia del Demanio, verrà riconosciuto un contributo forfetario o onnicomprensivo (per tariffa di rimozione, periodo di custodia, ecc.) di € 25,00 oltre I.V.A. al mese per ciascun veicolo e di € 18,00 oltre I.V.A. al mese per ciascun ciclomotore, motociclo.

Per i veicoli rimossi e custoditi di provenienza furtiva le spese saranno a carico del soggetto avente diritto al ritiro del mezzo e nulla potrà essere richiesto all'Amministrazione Comunale. Tali veicoli potranno essere riconsegnati solo previa autorizzazione della Polizia Municipale.

8. Su disposizione della Polizia Municipale, il Concessionario dovrà procedere al **blocco** del veicolo con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia.

9. Ogni attrezzo a chiave (minimo tre attrezzi), conforme a quanto disposto dall'art. 355 del D.P.R. n. 495/1992, deve riportare gli estremi dell'omologazione e il numero di identificazione; sarà cura del Concessionario apporre, in modo ben visibile, sui veicoli bloccati, adeguata comunicazione dell'avvenuto blocco, tale operazione non dovrà recare danno alcuno al veicolo cui è diretta.

La rimozione del blocco è effettuata a richiesta dell'avente diritto, previo pagamento delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco.

L'ammontare delle tariffe da applicarsi alle operazioni di blocco/sblocco dei veicoli effettuato dal concessionario su strada, tenuto conto di quanto previsto nelle concessioni precedenti, è individuato come da tariffe stabilite in allegato 5.1.

Trascorse almeno 24 ore dall'applicazione del blocco, il mezzo potrà essere sottoposto a rimozione su disposizione del personale della Polizia Municipale aggiungendo l'importo di € 30,00 compresa I.V.A. alla tariffa di blocco in orario diurno.

10. Della rimozione dei blocchi è redatto apposito verbale, di cui una copia è rilasciata all'avente diritto. Il Concessionario, a fine giornata, dovrà fornire il resoconto dei veicoli ancora oggetto di blocco. Si applicano le relative disposizioni di cui agli artt. 159, 215 Codice della Strada e 398 del Regolamento di attuazione.

11. La responsabilità del servizio, per quanto riguarda la legittimità degli interventi di rimozione o blocco con o senza spostamento dei veicoli, rimane prerogativa della Polizia Municipale che li dispone, mentre la responsabilità delle operazioni tecniche operative ricade esclusivamente in capo al concessionario.

Il concessionario si obbliga pertanto a sollevare il Comune ed il Corpo di Polizia Municipale da qualsiasi responsabilità dovesse sorgere, a seguito dei danni prodotti sui suoi autoveicoli e sui veicoli rimossi, bloccati



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

o spostati, durante l'effettuazione del servizio di rimozione, blocco o spostamento, preventivamente non rilevati ed attestati nel verbale da parte della Polizia Municipale all'atto delle operazioni.

Articolo 3

DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata del servizio sarà pari a 3 (tre) anni decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Il concessionario è comunque tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale e fino ad un massimo di mesi 6 (sei), qualora non fosse conclusa la successiva procedura di affidamento del servizio in oggetto.
2. L'Amministrazione procedente potrà revocare la concessione, indipendentemente dalle scadenze previste, per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo P.E.C., da inviare almeno un mese prima.
3. In caso di necessità o di urgenza, sussistendone i presupposti di legge, su disposizione del Responsabile competente, si potrà dare avvio all'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione, previ in ogni caso gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 12.

Articolo 4

COSTO DEL SERVIZIO E TARIFFE

1. Ai sensi del D. Lgs 50/2016 il valore della concessione per i 3 (tre) anni è stimato in **euro 35.700,00** esclusa I.V.A., con ciò intendendo l'importo approssimativo pagato dagli obbligati al concessionario per le rimozioni dei veicoli riferite all'ultimo triennio dagli ultimi gestori e l'importo delle tariffe di cui al presente capitolato.
Per l'espletamento del presente servizio non sono rilevabili rischi interferenti.
2. Per i servizi di rimozione, blocco con o senza spostamento, trasporto e custodia presso la depositeria, il concessionario dovrà pertanto applicare le tariffe prestabilite (**TARIFFE - Allegati 5.1 e 5.2**), ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione assunto di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici n. 401/1998;
3. L'affidamento non comporterà quindi **nessun onere economico a carico del Comune di Cascina**. Il corrispettivo a favore del concessionario consiste unicamente nell'introito delle tariffe di cui sopra e nel diritto di gestire funzionalmente oltre che sfruttare economicamente il servizio senza alcun minimo garantito e con trasferimento del rischio economico sul concessionario gestore.
4. Per eventuali casi di spostamento o rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati necessari per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o che risultano oggetto di furto nulla è dovuto dai proprietari. Il servizio sarà effettuato gratuitamente, entro il tetto massimo di 20 veicoli/anno (senza distinzione di categoria), oltre il tetto massimo la spesa sarà a carico delle Strutture richiedenti lo spostamento e saranno applicate le tariffe stabilite per le normali rimozioni.
Per eventuali casi di rimozioni dei veicoli che restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti di polizia giudiziaria o per provvedimenti penali, le spese verranno liquidate secondo tariffe e modalità previste dalla stessa Autorità Giudiziaria.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

5.Se il proprietario/avente diritto sopraggiunge durante le operazioni di rimozione del veicolo, la restituzione dello stesso è consentita ai sensi del comma 2 dell'articolo 397 del D.P.R. n. 495/92 e sue successive modificazioni, previo pagamento di tutte le operazioni già eseguite e da eseguire per la restituzione stessa. La Ditta concessionaria avrà diritto, pertanto, a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita come da allegate tariffe, eccetto la tariffa per la custodia.

6. Le tariffe dovranno essere esposte e rese ben visibili al pubblico nelle aree di deposito, in luoghi facilmente accessibili, e dovranno inoltre essere ostensibili, a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza, oltre che nei luoghi citati anche sui veicoli adibiti al servizio.

7. E' tassativamente vietato al concessionario di riscuotere, a qualsiasi titolo, somme superiori rispetto a quelle indicate (*TARIFFE - Allegati 5.1 e 5.2*).

8.Le spese di custodia dovranno essere conteggiate a partire dal giorno successivo a quello di rimozione.

Articolo 5

REQUISITI DEL CONCESSIONARIO

1.Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara gli operatori economici in possesso dei **requisiti generali previsti dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016**.

Requisiti tecnici di partecipazione ai sensi dell'art. 83 c. 1 del D. Lgs. 50/2016:

Il concorrente a pena di esclusione deve:

1. essere munito di **licenza di autorimessa** ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 616/1977 o equivalente titolo autorizzatorio;
2. essere iscritto alla **Camera di Commercio** per attività inerenti l'oggetto della concessione;
3. avere almeno al momento dell'aggiudicazione la disponibilità di una **depositoria**, che dovrà essere ubicata preferibilmente all'interno del territorio del comune di Cascina (*saranno comunque ritenute idonee e valutate positivamente tutte le soluzioni offerte tese a rendere minimo il disagio dei cittadini nel recupero dei veicoli rimossi*), dovrà essere raggiungibile con i mezzi di trasporto pubblico, dovrà essere costituita da un'area di deposito coperta non inferiore a mq.500 ed un'area di deposito scoperta, ma recintata e con guardia notturna e diurna, non inferiore a mq.500; il tutto debitamente autorizzato, dotato delle misure sicurezza/antincendio e conforme alle normative vigenti in materia.
La vicinanza dalla sede della Polizia Municipale sarà ritenuta titolo preferenziale;
Il requisito della superficie minima deve essere riferito a ciascuna area e/o locale e non è cumulabile.

4. avere la disponibilità, per tutto il periodo di validità della concessione, di almeno **4 (quattro) veicoli** con le caratteristiche tecniche previste dall'art. 159 c. 2 del D. Lgs. n. 285/1992 e dall'art. 12 del D.P.R.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

16.12.1992 n. 495 regolarmente omologati; essi devono avere caratteristiche tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di veicolo come indicato nell'Avviso di Manifestazione, e precisamente:

- **n. 2 carri attrezzi** per veicoli di massa complessiva a pieno carico **fino a 1,5 t.**, (da utilizzarsi per autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi);
- **n. 1 carro attrezzi** per veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 1,5 t.** e fino a 3,5 t.;
- **n. 1 carro attrezzi** per veicoli di massa complessiva a pieno carico **superiore a 3,5 t.**

I veicoli speciali devono altresì consentire il più tempestivo intervento nell'esecuzione delle operazioni di rimozione e disporre di idonee apparecchiature di segnalazione luminosa dei veicoli stessi e di illuminazione della zona di intervento per le operazioni in ore serali e notturne;

5. avere la disponibilità di almeno **2 (due) unità di personale** specializzato con esperienza nel settore per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;

6. avere la disponibilità, per tutto il periodo di validità della concessione, di almeno **3 (tre) attrezzi a chiave** per il blocco dei veicoli regolarmente omologati per l'utilizzo con veicoli di categoria M1, N1, di cui all'art. 355 D.P.R. 16.12.1992 n. 495; ogni attrezzo dovrà riportare gli estremi dell'omologazione ed il numero di identificazione;

7. avere la disponibilità, sempre di apparecchio POS sui veicoli, al fine di consentire la possibilità di assolvere al pagamento della tariffa di sblocco ovvero di rimozione qualora il conducente/proprietario del veicolo sopraggiunga durante tali operazioni, direttamente all'addetto che interviene sul posto.

8. essere iscritti all'**Albo dei Custodi** tenuto dalla Prefettura competente.

Articolo 6

OFFERTA TECNICA

Per l'offerta tecnica i concorrenti devono utilizzare l'apposito "modulo offerta tecnica" (Allegato 6).

Articolo 7

AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior prezzo ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, **ovvero che avrà riportato il maggior punteggio sull'offerta tecnica** sulla base dei criteri specificati nell'allegato Capitolato Speciale.

Poiché la controprestazione a favore del concessionario consiste nella gestione funzionale e nello sfruttamento economico del servizio, **non è previsto un prezzo ed un'offerta economica**.

La commissione giudicatrice ha a disposizione **100 punti** da ripartire secondo gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica indicati nel presente Capitolato Speciale.

N.B. La piattaforma start non permette di inserire come base d'asta 0 (zero). Pertanto come importo a base d'asta è stato indicato 1 (UNO).

Il servizio offerto sarà valutato ed aggiudicato sulla base dei seguenti parametri:

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

- A una **depositoria** coperta oltre 500 mq ed una depositeria scoperta ma recintata oltre 500 mq;
- B l'impiego di **personale specializzato**, in numero superiore a due unità (in possesso del titolo abilitativo alla guida prescritto ed in regola con la normativa riguardante il lavoro).
- C oltre tre **attrezzi a chiave** per il blocco dei veicoli;
- D un **parco veicoli** costituito come segue:
 - più di n. 2 carri attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t., (da utilizzarsi per autovetture, motocicli, ciclomotori e velocipedi);
 - più di n. 1 carro attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.;
 - più di n. 1 carro attrezzi per veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.

Si rimanda comunque per le specifiche all'offerta tecnica – Allegato n. 6

Articolo 8

CLAUSOLA CONSIP

1. Ai sensi delle disposizioni introdotte dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, qualora dopo l'aggiudicazione, ma prima della stipulazione del contratto, emergano condizioni CONSIP migliorative rispetto a quelle poste a base di gara, l'Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all'aggiudicazione ovvero ad annullare l'aggiudicazione disposta. L'Amministrazione Comunale si riserva in tale eventualità o di aderire direttamente alla convenzione Consip migliorativa, ovvero di indire una nuova procedura.

2. Come disposto dall'art 1, comma 13, della Legge 7 agosto 2012 n. 135 l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di recesso qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.P.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliori rispetto a quelli del contratto stipulato e il Concessionario non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Articolo 9

ASSICURAZIONI

Si precisa che i massimali sotto riportati sono indicazioni di minima.

1. Il concessionario risponde direttamente dei danni provocati alle persone e alle cose causati nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di indennizzo nei confronti del Comune di Cascina (PI), esonerandolo da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali pretese per danni che possano essere cagionati ai veicoli rimossi o bloccati o a terzi durante le operazioni di rimozione, trasporto, blocco, custodia, ecc.

ART. 09 - POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza della concessione, esibisce la documentazione attestante l'avvenuta stipulazione con primario assicuratore di adeguata copertura assicurativa (che dovrà



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

essere mantenuta in vigore per tutta la durata della concessione, compresi eventuali rinnovi e proroghe), contro i rischi di:

A) Responsabilità civile verso terzi (RCT) :

Per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Cascina) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta oggetto della presente concessione, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura RCT dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- *Danni a cose e persone durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili;*
- *Danni ai veicoli oggetto delle rimozioni, durante le operazioni di rimozione, sollevamento, messa terra, carico, scarico, manovre di spostamento, posizionamento e simili, nonché durante traino/trasporto su carro attrezzi. Il limite di risarcimento per questa estensione dovrà essere di almeno € 100.000,00 per sinistro;*
- *Conduzione di locali, strutture, depositi, aree, e pertinenze utilizzate per l'espletamento delle attività oggetto della concessione;*
- *Comittenza di lavori e servizi;*
- *Danni a cose in consegna e custodia (inclusi i veicoli e il loro contenuto); il limite di risarcimento per questa estensione non dovrà essere inferiore a € 300.000,00 per sinistro e per anno;*
- *Danni a cose di terzi da incendio;*
- *Danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo, inclusi fatti riconducibili alla loro responsabilità personali;*
- *Danni arrecati a terzi da dipendenti, soci, volontari collaboratori e/o da altre persone anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all'attività di rimozione a qualsiasi titolo, compresi fatti dovuti alla loro responsabilità personale;*
- *Interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza.*
- *Il Comune di Cascina, i suoi Amministratori e Dipendenti devono essere considerati terzi*

B) Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):

Per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni comunque accessorie inerenti o complementari dell'attività principale, nessuna esclusa o eccettuata.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

CORSO MATTEOTTI, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni anche l'estensione al cd. "Danno biologico", l'estensione ai danni non riportati nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "clausola di buona fede INAIL".

C) Responsabilità civile auto (RCA) :

Per danni arrecati a terzi in conseguenza della circolazione di veicoli posseduti e/o utilizzati dal concessionario nell'esecuzione dell'attività appaltata.

Tale copertura dovrà avere un massimale unico di garanzia non inferiore al minimo di legge e comprendere anche i rischi del traino e/o perdita del carico trainato o trasportato, nonché l'estensione ai terzi trasportati e alla rinuncia di rivalsa nella forma più ampia. Salvo quanto coperto dalla polizza RCT di cui sopra, la copertura RCA dovrà altresì includere anche i danni a terzi (cose e/o persone) durante le operazioni di rimozione, sollevamento messa a terra carico e scarico, e manovre di spostamento posizionamento e simili.

D) Perdite e/o danni ai veicoli di terzi e/o al loro contenuto dovuti a:

Incendio, esplosione, scoppio ed altri rischi accessori assimilabili, compresi atti vandalici e dolosi di terzi, nonché furto o rapina, con estensione anche ai danni ad eventuali cose o strutture circostanti (garanzia "ricorso terzi") a seguito di incendio, esplosione scoppio o rischi accessori e con limite di indennizzo non inferiore a :

- € 500.000,00 per veicoli in sosta/custodia;
- € 500.000,00 per ricorso terzi;
- € 100.000,00 per sinistro per furto e/o rapina di veicolo o loro contenuto;
- € 5.000,00 per sinistro per furto rapina del denaro incassato per l'attività di rimozione e depositeria, inclusa la garanzia "portavalori";

L'operatività di tutte le coperture assicurative, e/o l'eventuale approvazione espressa dall'assicuratore prescelto dal Concessionario, - che invierà copia delle polizza al Comune di Cascina prima di sottoscrivere il contratto di concessione - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative . Si precisa che quanto sopra richiesto dovrà essere riportato dattiloscritto in apposita appendice alla polizza in essere.

L'amministrazione sarà in ogni caso tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dal concessionario.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

4.Copia delle polizze assicurative deve essere depositata presso il Comune di Cascina (PI).

Articolo 10

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il servizio sarà aggiudicato con Determina Dirigenziale, con valore negoziale, da parte del Responsabile della Macrostruttura 5 Vigilanza – Polizia Municipale;
2. Tutte le spese relative all'aggiudicazione sono a carico della ditta;
3. Ove la mancata esecuzione del servizio oggetto d'affidamento possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza del concessionario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all'eventuale risarcimento di ulteriori danni.

5.Formano parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- a) Il provvedimento di aggiudicazione (determina dirigenziale);
- b) L'offerta tecnica.
- c) Il DUVRI
- d) Il Capitolato
- e) Le tariffe

Articolo 11

CAUZIONE

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria nelle forme di legge, pari al 10% dell'importo dell'appalto .

2.La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa e deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto.

3.La fidejussione bancaria o polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale e deve essere prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del Decreto legislativo n. 385/1993 e s.m.i. ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del medesimo D.lgs 385/1993.

4.Nel caso in cui il concessionario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

5.La cauzione definitiva è svincolata soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale.

6.La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti Connessi con l'esecuzione del contratto di concessione. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale

Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Articolo 12

INIZIO DELL'ESECUZIONE

1. L'esecuzione del servizio ha inizio dal giorno della esecutività della determina, salvo quanto previsto all'art. 9 commi 2 e 3.

2. Nel caso di inizio dell'esecuzione prima della stipulazione competono al concessionario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Articolo 13

OBBLIGHI GENERALI DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

1. Il Concessionario ed il proprio personale dipendente, in quanto incaricati dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, svolgono le funzioni di incaricato di pubblico servizio, ai sensi dell'articolo 358 del Codice Penale.

2. La determinazione dei casi in cui deve essere disposta l'applicazione delle sanzioni accessorie, delle rimozioni, del soccorso, delle custodie e dei trasporti di cui ai punti precedenti è di esclusiva e insindacabile competenza dell'Amministrazione concedente ed il Concessionario svolgerà i servizi in oggetto solo se richiesti dall'Amministrazione concedente e in presenza di agenti o ufficiali della Polizia Municipale.

3. Il Concessionario deve garantire i servizi in concessione senza interruzione, in modo che il servizio sia garantito tutti i giorni dell'anno, feriali o festivi, nell'arco delle 24 ore, assicurando la continuità del servizio in ogni condizione, salvo casi di giustificazione oggettiva e documentata, della quale deve essere data preventiva e comunque tempestiva comunicazione all'Amministrazione concedente, che valuterà la causa di impedimento, anche al fine di applicare le eventuali penali previste dalla presente concessione.

4. Il Concessionario, salvo quanto previsto dal paragrafo precedente, deve garantire il pronto intervento nel tempo più breve possibile e, comunque entro 25 minuti decorrenti dalla richiesta di intervento nel territorio del Comune di Cascina incluse le frazioni;

5. In caso di intervento plurimo, le rimozioni saranno eseguite secondo l'ordine stabilito dal personale della Polizia Locale. In occasione di eventi, manifestazioni, fiere, concerti, incontri sportivi, servizi particolari ecc. per le quali sia ragionevole ipotizzare la presenza di più veicoli da rimuovere, il Concessionario dovrà assicurare la presenza di almeno due veicoli idonei ed attrezzati, con relativi addetti, nei luoghi e nelle ore preventivamente comunicate.

6. Il Concessionario non può rifiutarsi di svolgere i servizi oggetto della concessione, né ritardarne lo svolgimento, né sindacare le modalità operative degli agenti e degli ufficiali della Polizia Municipale; nei giorni di lunedì e giovedì, in cui si svolge il mercato nel comune di Cascina (il lunedì a Navacchio ed il giovedì a Cascina centro), il Concessionario deve garantire la presenza, dalle ore 07:00 sulle suddette aree di mercato, di almeno un veicolo per le rimozioni.

7. L'impresa concessionaria è tenuta in particolare:

- ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza in modo da non creare alcun intralcio alla circolazione ed al servizio stesso;

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

- ad effettuare le rimozioni dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza atte ad evitare danni ai veicoli, pena quanto previsto dall'art. 67 del c.p.c. e dagli artt. 334 e 335 del C.P.;
- a comunicare con tempestività alla Polizia Municipale ogni variazione, rispetto a quanto dichiarato nell'istanza per la concessione del servizio e relativi allegati, in ordine ai veicoli di cui dispone per l'effettuazione del medesimo, al numero delle coppie di apparecchi a chiave "bloccaruote" nonché al personale addetto;
- ad esporre in luogo facilmente visibile ed accessibile al pubblico le tariffe in vigore e ad esibirle a richiesta degli organi di controllo e dell'utenza;
- ad eleggere il proprio domicilio in Cascina, presso il Comune di Cascina.

e, ad utilizzare per l'espletamento del servizio:

- minimo 4 (quattro) autoveicoli adibiti a rimozioni, aventi le caratteristiche tecniche previste dall'art. 12 del Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada tali da consentire la rimozione di qualsiasi tipo di veicolo di cui all'art. 47 del codice della strada;
- minimo 2 (due) unità di personale specializzato con esperienza nel settore per l'espletamento del servizio, in possesso della patente di guida, delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa ed in regola con le normative riguardanti il lavoro;
- minimo 3 (tre) coppie di attrezzi a chiave da applicare alle ruote aventi le caratteristiche di cui all'art. 159 del Codice della Strada e art. 355 del Regolamento di attuazione.

8. Il personale della Polizia Municipale dispone la rimozione, redigendo apposito verbale dove dovranno essere riportati dettagliatamente: le condizioni dei veicoli relativamente alla carrozzeria e delle parti esterne, l'elenco degli oggetti eventualmente presenti e visibili dall'esterno nell'abitacolo del mezzo, nonché gli eventuali danni subiti dal veicolo durante le operazioni di rimozione.

Presso la Polizia Municipale verrà istituito un registro, non necessariamente cartaceo, mantenuto costantemente aggiornato, dove saranno riportate in ordine cronologico le rimozioni e blocchi disposti ed effettuati, nonché i seguenti dati:

- numero progressivo della rimozione/ blocco;
- ditta incaricata della rimozione;
- località in cui è avvenuta la rimozione; - orario di rimozione; - tipo di veicolo;
- targa veicolo; - data di riconsegna veicolo;
- dati di chi ritira il veicolo; - estremi della quietanza del pagamento, (se avvenuto).

A tal fine il Concessionario dovrà fornire, a fine giornata, il resoconto dei veicoli rimossi o oggetto di blocco, di quelli ritirati e di quelli ancora in giacenza, e di tutte le informazioni inerenti la gestione del servizio.

Articolo 14

OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA

1. È fatto obbligo al Concessionario di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di "Salute e Sicurezza dei Lavoratori". Il Concessionario, pertanto, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono, inoltre, a suo totale carico gli obblighi e gli oneri derivanti dalla normativa in materia di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.



Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

- 2) Il Concessionario è responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature e dei macchinari utilizzati.
- 3) E' stato predisposto il DUVRI a cui si rimanda.

Articolo 15

OBBLIGHI COMPORTAMENTALI

1.L'impresa affidataria dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento del Comune di Cascina" e del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cascina www.comune.cascina.pi.it nella Sezione "Amministrazione Trasparente" e, preso atto che le relative disposizioni si applicano, per quanto compatibili, a tutti i propri collaboratori a qualsiasi titolo, si impegna a portare a conoscenza di tutti i soggetti che, in concreto, svolgono attività in favore del Comune, responsabilizzando gli stessi con strumenti adeguati, gli obblighi comportamentali in esse previsti.

2.La violazione degli obblighi comportamentali derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Cascina" e dal D.P.R. n. 62/2013 costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 16

SUB-CONCESSIONE

La sub concessione non è ammessa.

Articolo 17

CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1.La gestione organizzativa, nonché la vigilanza sul corretto espletamento del servizio in concessione competono alla Polizia Municipale, che li effettua secondo le direttive interne.
2. Il Concessionario si impegna a consentire in ogni momento agli incaricati della vigilanza di cui al comma precedente l'accesso alle aree della depositeria indicata nel contratto, nonché il controllo dei veicoli in custodia. Il Concessionario deve, a ogni richiesta della Polizia Municipale di Cascina, esibire immediatamente la documentazione amministrativa e contabile relativa allo svolgimento dei servizi di cui alla concessione e consentirne il controllo nei modi ritenuti più opportuni dagli incaricati stessi.

Articolo 18

RESPONSABILITÀ'

1.Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Cascina da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, furti e indennizzi e da quanto altro possa aver origine direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto di concessione.

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Articolo 19

PENALITA'

1. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva;

2. Qualora l'Amministrazione Comunale riscontri una delle violazioni al Capitolato di seguito elencate potrà procedere all'applicazione delle relative penali:

- euro 80,00 in caso di mancata comunicazione all'Amministrazione dei nominativi del personale dipendente del Concessionario, all'atto di avvio del servizio

- euro 120,00 in caso d'inosservanza dell'obbligo di tenere ben visibile le tariffe in vigore sui veicoli utilizzati per lo svolgimento delle attività e nel luogo di custodia;

- euro 150,00 in caso di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del servizio rispetto ai tempi di intervento previsti all'articolo 2 del presente Capitolato, fatto salvo il caso di forza maggiore da dimostrarsi a carico del Concessionario;

- euro 250,00 in caso di grave imperizia o negligenza nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente Capitolato;

- euro 250,00 in caso di omesso rilascio della ricevuta del pagamento;

- euro 300,00 in caso di applicazione di tariffe diverse da quelle stabilite nel presente documento;

Le penali di cui ai commi precedenti possono trovare applicazione in concorso tra loro.

3. Alla prima infrazione l'Amministrazione Comunale procede alla sola contestazione formale della stessa, assegnando un termine di 15 giorni per il corretto adempimento. Dalla seconda infrazione commessa, prima dell'irrogazione della penale, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Concessionario le inadempienze ravvisate entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della circostanza che vi ha dato luogo, assegnando, altresì, un termine per il corretto adempimento. Il Concessionario, entro il termine di 15 giorni lavorativi decorrenti dalla data di notifica della contestazione, ha facoltà di trasmettere le proprie osservazioni scritte all'Amministrazione Comunale.

4. Qualora i predetti scritti difensivi non pervengano nel termine sopra indicato, ovvero l'Amministrazione Comunale ritenga infondate le giustificazioni presentate, provvederà all'applicazione delle penalità previste. L'ammontare delle penalità è addebitato sulla cauzione definitiva. In caso di inadempienza contrattuale, infatti, l'Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al concessionario di reintegrare la cauzione entro un mese dall'avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

6.L'applicazione della penale non solleva il concessionario dalle responsabilità penali e civili che si è assunto con la stipula del contratto e che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso;

7. Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore a € 4.000,00 e nel caso di grave reiterazione dell'inadempimento, l' Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'affidatario.

Articolo 20

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'Amministrazione Comunale concedente ed il Concessionario possono, in qualsiasi momento, risolvere consensualmente il rapporto instaurato con la concessione, alle condizioni che saranno stabilite all'atto della risoluzione consensuale.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.lgs. n. 50 del 2016; b) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; c) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 50 del 2016.

3. L'Amministrazione Comunale deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016.

4. In caso di inosservanza delle clausole contenute nel presente capitolato, salvo quanto previsto dall'articolo successivo, l'Amministrazione Comunale concedente ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, fatta salva l'azione di risarcimento dei danni.

5. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto con il Concessionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti: a) applicazione nell'arco del biennio di un numero di penali superiori a tre; b) mancata copertura assicurativa dei rischi, in vigenza di contratto; c) sub concessione e/o cessione del contratto; e) grave disservizio cagionato all'Amministrazione; f) perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano il regolare svolgimento della concessione.



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

6. In tali casi l'Amministrazione Comunale concedente dovrà comunicare, mediante lettera raccomandata A/R, o a mezzo P.E.C., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi del citato art. 1456 del codice civile.

Articolo 21

MODALITA' DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.

Articolo 22

ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO DEL CONCESSIONARIO

1) Indipendentemente da quanto previsto in tema di risoluzione del contratto dal precedente art. 17, qualora il Concessionario ometta di eseguire, in tutto o in parte, i servizi di cui alla presente concessione, il Comune potrà ordinare ad altra impresa, previa comunicazione al concessionario, l'esecuzione totale o parziale dei servizi omessi dallo stesso, addebitando i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

2) Per i costi sostenuti e per la rifusione dei danni il Comune potrà rivalersi, sulla cauzione definitiva, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

Articolo 23

RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario, ferma restando la propria responsabilità principale e inderogabile, dovrà indicare, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la persona designata come Rappresentante dell'Impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell'Amministrazione Comunale per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio oggetto della presente concessione; al medesimo farà altresì capo il corretto funzionamento della sede operativa (depositaria).

2. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del soggetto di cui al precedente comma, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio competente dell'Amministrazione la persona delegata a sostituirlo.

Articolo 24

DOMICILIO ELETTO

MACROSTRUTTURA 5 VIGILANZA - POLIZIA MUNICIPALE
Dott. Paolo Migliorini – Comandante Polizia Municipale
Viale C. Comaschi, 116 - 56021 Cascina (PI)



COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

Corso Matteotti, 90
56021 Cascina (PI) – Tel. 050/710111 Fax 050/719311
Numero Verde 800 017 728 - P.IVA/C.F. 00124310509
PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Ai fini del servizio di cui si tratta il Concessionario elegge domicilio presso la sede comunale di Cascina (PI), Corso Matteotti, 90.

Articolo 25

CONTROVERSIE

Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del responsabile del procedimento, la definizione della controversia è attribuita al foro di Pisa, è infatti esclusa la possibilità di deferire le controversie attinenti al contratto ad arbitri.

Articolo 26

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato Speciale si fa espresso riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamento in vigore.